

**COMUNE DI PADERNA
PROV DI AL**

**ORIGINALE COPIA
DELIBERAZIONE N. 11
DEL 13/05/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. (ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di maggio alle ore 11.00 nella sala consigliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appellano risultano:

N°	Cognome Nome	Presente	Assente
1	Gualco Matteo	*	
2	Simonelli Andrea	*	
3	Cordani Filippo	*	
4	Simonelli Pierluigi	*	
5	Amato Lidia		*
6	Bonissone Alberto		*
7	Masini Felice	*	
8	Veronese Maria Antonietta	*	
9	Ferrari Angelo		*
10	Paoletti Marta		*
11	Bagnasco Francesca		*
		Tot 6	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gualco Matteo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Dr G Musso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Dr M Gualco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- che ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- che le nuove regole dell'armonizzazione contabile stabiliscono che dal 1° gennaio 2015 per gli Enti non sperimentatori, si applicherà una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio definendo che i vecchi schemi di bilancio manterranno la funzione autorizzatoria, mentre da subito dovrà essere adottato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

PREMESSO inoltre che il D.lgs. n. 267/2000:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO

il D.lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

VISTO

il D.M. Ministero dell'Interno, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza l'esercizio provvisorio;

RICORDATO

che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO

- che la Giunta Comunale, con deliberazione ha disposto la presentazione del DUPS 2023-2025 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 in data 01/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUPS 2023-2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS, con la sopra richiamata deliberazione, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'art. 11 del D.lgs. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

DATO ATTO

che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VERIFICATO

che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento Comunale di contabilità vigente;

DATO ATTO

- che il FPV è stato iscritto a Bilancio 2023/2025 in quanto determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

- che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2023;
- che, visto l'art. 21 del D.lgs. 50/2016, non essendoci in programma contratti di beni e servizi di importo superiori a € 40.000,00, non viene adottato il piano del programma biennale 2022/2023;
- che non essendoci opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00, non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche;
- che l'Ente nel triennio 2023/2025 non prevede alienazioni di beni immobili comunali;
- che non è previsto l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma nel triennio 2023/2025;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01/04/2023 il Comune dichiara di non disporre di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e s.m.i., che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie; pertanto, non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D.L. n. 55 del 28/02/1983 convertito nella Legge 26/04/1983, n. 131;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244/245/246 del D.lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario;

RICHIAMATO

l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA

la legge di bilancio 2020 (Legge n.160 del 27.12.2019) in particolare art.1 commi da 738 a 782 che dispone l'abrogazione della Tasi e dell'IMU a partire dal 2020 e riscrive il nuovo tributo IMU abrogando le norme della IUC (Imposta Unica comunale) fatta eccezione per la Tari;

CONSIDERATO

che le nuove norme consentono ai Comuni di recepire queste novità in materia tributaria IMU fino alla data del 30 giugno 2023 e quindi anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 comunque non oltre il 30 giugno 2023 in quanto in questo caso cesserà la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2023;

RITENENDO

importante per l'Ente procedere ad un attento approfondimento delle nuove norme per deliberare le nuove aliquote del nuovo tributo compresa la regolamentazione dello stesso posticipando l'approvazione degli atti dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 comunque entro il 30/06/2023;

CONSIDERATO

che comunque è intenzione di questa amministrazione garantire il medesimo gettito (IMU+TASI) attualmente previsti nello schema di bilancio di previsione 2023/2025 (previsti in base al gettito incassato nel 2022) senza aumentare la pressione fiscale sui contribuenti;

Riportate qui solo per memoria le aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) e Tributo servizi indivisibili (TASI) attualmente in vigore, confermate da deliberazioni C.C. 8 – 9 /2019:

IMU	
Abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C/), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale CAT A/8 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7) max una per ciascuna categoria	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,0 per mille
TASI abit. Princip. e pertinenze solo per A/1 A/8 A/9	2,2 per mille

RILEVATO

per quanto riguarda la TARI che:

- all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 652, terzo periodo, le parole: *«per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018»* sono sostituite dalle seguenti: *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»*;
- dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

L'Ente può quindi disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori e quindi come per il precedente nuovo tributo (IMU) approverà il nuovo P.E.F. e le nuove tariffe successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e comunque entro il termine di legge 30/06/2023;

Il gettito previsto per la TARI nel presente schema di bilancio 2023/2025 garantisce la copertura dei costi pari al 100% come determinati secondo le precedenti regole del P.E.F. 2022;

VALUTATA

la deliberazione n. 13 del 22/04/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la manovra tariffaria per l'anno 2023 si riporta di seguito le seguenti:

- taxa occupazione suolo pubblico TOSAP, rideterminazione – D.C.C. n. 16 del 23/11/1994;
- imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, come stabilite dal D.lgs. 507/1993 s.m.i.;

VISTO

l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

VISTO

l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*.

DATO ATTO

che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

VISTO

altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

RILEVATO

che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- che per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- che per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010);
- che per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);
- che per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010);
- che obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- che i vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/2011);
- che per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- che per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, co. 13 del D.L. n. 78/2010).

VISTO

il D.lgs. n. 267/2000 nelle parti in cui contiene disposizioni per le formazioni dei bilanci dei comuni;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22/04/2023 con la quale sono state fissate le indennità al Sindaco e agli Assessori;

VISTA

la deliberazione del Consiglio in data odierna con la quale sono state fissate le indennità ai Consiglieri ai sensi dell'art.82 del T.U. e del D.M. n. 119/2000;

VISTA

inoltre la deliberazione del Consiglio in data odierna con la quale non verrà applicata l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023;

DATO ATTO

che il progetto di bilancio preventivo 2023/2025, in corso di approvazione è stato impostato in conformità alla normativa contabile contenuta nel D.lgs. 267/2000 oltreché sulla base delle norme ad esso collegate e suddiviso per missioni e programmi come previsto dall'allegato n. 9 al D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;

VISTO

che il bilancio così proposto chiude con le risultanze come riportate nell'allegato alla presente deliberazione e che pareggia per un totale complessivo di entrate e spese come riportato;

PRESO ATTO

che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi i pareri in merito alla presente proposta di deliberazione e dagli atti contabili che con la stessa vengono approvati per la regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO AGLI ATTI

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO

che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio annuale per gli esercizi 2023-2025, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;

CONSTATATO

che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO

del parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile dei Servizi Tecnici ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

PRESO ATTO

del parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 10-11 del D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali giusti allegati sotto la lettera B);
2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 è corredato dalla nota integrativa, dal parere dell'organo di revisione, nonché degli ulteriori allegati previsti per legge;
5. Di dare atto della propria precedente deliberazione in data odierna relativa alla rinuncia di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023;
6. Di dare atto che:
 - non essendoci in programma contratti di beni e servizi di importo superiori a € 40.000,00 non viene adottato il piano del programma biennale 2023/2025;
 - non essendoci opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00, non è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche;
 - l'Ente nel triennio 2023/2025 non prevede alienazioni di beni immobili comunali;
 - non è previsto l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma nel triennio 2023/2025;
 - con D.G.C. n. 10 del 01/04/2023 il Comune dichiara di non disporre di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e s.m.i., che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie; pertanto, non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D.L. n. 55 del 28/02/1983 convertito nella Legge 26/04/1983, n. 131;
7. Di dare inoltre atto che:
 - le indennità al Sindaco e agli Assessori sono state fissate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/05/2023;
 - le indennità ai Consiglieri sono state fissate con propria precedente deliberazione in data odierna;
8. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
9. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
10. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000.

TESTO/ CC 11 2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Matteo Gualco

IL CONSIGLIERE
f.to Andrea Simonelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giorgio Musso

Il Sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA e CERTIFICA

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000;

☐ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2023 al 27/05/2023 senza opposizioni;

Paderna (AL), 13/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giorgio Musso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO

PREVIA AMMONIZIONE, DI CUI ALLA LEGGE N 15/1968 E S.M.I., IO SOTTOSCRITTO CERTIFICO CHE IL PRESENTE ATTO COMPOSTO DI N. 10 (DIECI) FOGLI è COPIA AUTENTICA CONFORME AL SUO ORIGINALE QUI DEPOSITATO.

PADERNA (AL) lì, 13/05/2023

IL FUNZ. ADDETTO


Circular stamp: PADERNA (AL) PROV. DI ALEXANDRIA COMUNE

